

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione controversie in materia di lavoro
previdenza ed assistenza obbligatorie

composta dai magistrati

Dr. Maria Rosaria MARASCO

Presidente rel.

Dr. Sergio GALLO

Consigliere

Dr. Maria Vittoria VALENTE

Consigliere

all'udienza di discussione del 17.1.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause civili in grado d'appello riunite ed iscritte ai numeri 8061 + 8225
dell'anno 2013 R.G.

tra

(quale incorporante)

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27 preso lo studio Trifirò &
Partners- Avvocati

rappr. e dif. dagli Avv.ti Giacinto Favalli, Mario Cammarata e Paolo Zucchinali per
procura in atti

appellante ed appellata

e

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"Giovanni Amendola"

elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso il Servizio legale
dell'Istituto

rappr. e dif. dall'Avv. Cristiana Giordano per procura in atti

appellante e appellato

Oggetto: appelli avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
giudice del lavoro all'udienza del 26.6.2013.

Conclusioni: come da rispettivi atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 26.6.2013, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della
opposizione proposta da [] avverso il decreto ingiuntivo per il
pagamento, in favore dell'INPGI, della somma di euro 38.760,00 oltre rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la
società opponente al pagamento della minor somma di euro 21.943,15 oltre ulteriori
sanzioni- se dovute- ed interessi legali.

Avverso la sentenza proponevano appello l'INPGI e la società [] che
proponeva anche appello incidentale- per chiedere, rispettivamente, l'integrale rigetto
e l'integrale accoglimento della opposizione.



All'udienza del 17.1.2017, disposta la riunione delle cause, il Collegio decideva come da dispositivo.

La pretesa dell'Inpgi si basa sul mancato versamento dei contributi assicurativi relativi a giornalisti per i quali l'Istituto, a seguito degli accertamenti di cui al verbale n. 43/2010, aveva ritenuto la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica e, quindi, l'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con delibera n. 17/2008 del Comitato amministratore INPGI relativa ai giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Il primo giudice ha ritenuto:

a) quanto ai giornalisti

... i quali avevano sottoscritto con la società una serie di contratti a progetto ex art. 61 e segg. D.Lvo 2003 n. 276, che l'esistenza di un contratto a progetto costituisce elemento valutabile ex art. 2729 cod. civ. al fine di ritenere provata la sussistenza di una effettiva collaborazione coordinata e continuativa e, in ogni caso, che tale collaborazione era stata confermata dalle risultanze testimoniali;

b) quanto ai giornalisti

... per i quali alcun elemento poteva desumersi dai singoli contratti conclusi, era risultato dalle testimonianze raccolte che il ... fosse stabilmente inserito nella organizzazione aziendale della società e prestava attività continuativa, che, invece, per ... fosse esclusa la sussistenza dei requisiti della continuità e della costante disponibilità nei confronti della società opponente e la mancanza di qualsiasi inserimento degli stessi nella organizzazione aziendale di quest'ultima;

c) per la posizione ... , la società non aveva fornito la prova della non imputabilità nel ritardato versamento dei contributi previdenziali;

Il Tribunale, inoltre, respingeva, per i contributi dovuti, le deduzioni della società in merito ai conteggi dell'INPGI ed alla applicabilità del regime sanzionatorio previsto dalla legge 2000 n. 388.

La società impugna la sentenza per i seguenti motivi di gravame:

- 1) Sulla individuazione dei fatti costitutivi relativi alle pretese contributive azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. Erroneità delle argomentazioni fatte proprie dal giudice di primo grado.

La società censura la sentenza per avere ritenuto che la stipulazione di un contratto a progetto sarebbe di per sé elemento sufficiente a ritenere dimostrata la sussistenza dei requisiti della collaborazione coordinata e continuativa. Deduce che, al di là del nomen iuris, ciò che risulta dirimente siano le modalità di svolgimento della prestazione come emersa dalle risultanze istruttorie, trascurate dal primo giudice.

- 2) La posizione di ...

La società deduce la erronea valutazione delle testimonianze raccolte, che accreditano, secondo la parte appellante, che il ... direttore della nuova testata editoriale dall'ottobre 2011, nel periodo in contestazione (gennaio 2009- marzo



2010) non aveva svolto attività giornalistica e non era inserito nella struttura aziendale di Infront.

3) Sulla erroneità delle conclusioni rassegnate dal giudice di primo grado. Sulla definizione di attività giornalistica.

La società deduce per tutti i collaboratori, richiamata la nozione di attività giornalistica secondo la elaborazione giurisprudenziale, che la attività svolta non ha natura giornalistica.

4) Sulla posizione della signora

La società ribadisce che il ritardo nel versamento dei contributi è da imputarsi alla ritardata consegna, da parte della giornalista, della documentazione necessaria per procedere alla denuncia ed al versamento dei contributi.

5) Sull'eccezione di erroneità dei conteggi e sull'efficacia della nuova normativa generale (legge 388/2000) anche nei confronti dell'INPGI.

La società contesta il giudizio espresso dal Tribunale di genericità dei conteggi e deduce che i calcoli aventi ad oggetto la determinazione delle sanzioni civili e somme aggiuntive sembrano redatti secondo un regime sanzionatorio diverso e più oneroso rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa di cui alla legge 23.12.2000 n. 388, che ritiene applicabile anche all'INGI.

6) Delibere dell'INPGI, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Accordo FNSI e FIEG.

La società richiama, a sostegno della asserita erroneità delle sanzioni, la delibera n. 175 del 22.9.2004 con la quale l'ente aveva disposto di " continuare a prevedere l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio (legge 388/2000) previsto nella delibera n. 123 del 19.5.2004 a far data dal 1^ gennaio 2001".

In subordine la società chiede, ai sensi del comma 20 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 che " l'INPS o altro Istituto previdenziale, proceda al trasferimento dei contributi corrisposti dalla società (in buona fede) ai suddetti collaboratori direttamente all'INPGI, ovvero in subordine, che l'INPS provveda alla restituzione alla Società esponente dei contributi erroneamente percepiti.

L'INPGI impugna i capi della sentenza relativi alla posizione dei giornalisti e per i seguenti motivi:

1) Valore e l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi. La violazione dell'art. 2700 cc e 115 cpc.

L'INPGI assume che il materiale raccolto nell'accertamento ispettivo dal pubblico ufficiale ha l'efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico: i fatti accertati assumono il valore di vero e proprio accertamento e possono essere contrastati solo con i mezzi di prova consentiti dalla legge il cui onere incombe sulla parte opponente che deve fornire la prova sulla insussistenza dei fatti contestatigli.

2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della sussistenza della collaborazione coordinata e continuativa fosse necessaria la prova della costante disponibilità del collaboratore.

3) L'INPGI deduce in particolare che il primo giudice non abbia valutato che, nella specie, la pretesa dell'Istituto si concretava nel qualificare prestazioni, erroneamente qualificate dalla azienda come collaborazioni occasionali,



secondo il regime delle collaborazioni (sempre autonome) ma di natura coordinata e continuativa, che non richiedono una costante disponibilità da parte del collaboratore.

L'INPGI deduce la erronea valutazione delle risultanze in atti e delle testimonianze raccolte da cui emerge che entrambi i giornalisti, C. . . . , fornivano notizie di carattere sportivo inerenti gli sport invernali ed erano responsabili di un determinato settore informativo.

- 4) Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado escusso gli altri testimoni indicati dalla difesa dell'Istituto, in caso di dubbio in ordine alla esistenza della parasubordinazione. Violazione degli artt. 112 e 115 cpc.

Gli appelli e le difese delle parti ripropongono all'esame della Corte tutte le questioni che hanno formato oggetto del giudizio di primo grado.

La Corte osserva che con D.Lvo 10.2.1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) è stata prevista "a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi".

Con delibera n. 17 del 22.12.2008 del Comitato amministratore della Gestione separata l'INPGI, a modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza per gli iscritti nella gestione separata INPGI, è previsto all'art. 1 che sono iscritti obbligatoriamente alla gestione "I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa".

Risulta agli atti che, con verbale n. 23/2010 del 21.6.2010, a seguito degli accertamenti effettuati presso la Infront . . . srl che svolge attività di agenzia giornalistica multimediale per la fornitura di servizi giornalistici su varie piattaforme tecnologiche, era stato rilevato, per quanto rileva in giudizio, che la società non aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i giornalisti pubblicisti

l . . . e per i giornalisti professionisti . . . , per i quali il rapporto era stato formalizzato con contratti di lavoro a progetto, per i giornalisti pubblicisti . . . e . . . , il cui rapporto di lavoro era stato regolato, rispettivamente, da un contratto per la cessione di diritti di autore e da un contratto di collaborazione autonoma; per la giornalista professionista . . . con la quale la società aveva sottoscritto un contratto di lavoro autonomo.

Per la giornalista . . . , era stato accertato che la società aveva provveduto a denunciare e versare la relativa contribuzione previdenziale oltre i termini.

Per quanto riguarda la questione posta dall'INPGI sulla valenza probatoria dei verbali



di accertamento, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. 2003 n. 11718; Cass. 2004 n. 2780).

E' stato, altresì, affermato che detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 2001 n. 10569).

In ordine all'onere probatorio, va ribadito che, nel giudizio promosso per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe ex art. 2967 cod. civ. all'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo (Cass. 2012 n. 14965).

A tal fine, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali e le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 2010 n. 925).

Nel caso in esame, l'obbligazione contributiva non si basa su elementi documentali oggetto di ricognizione da parte degli ispettori ma su dichiarazioni acquisite e valutazioni delle stesse che, come tali, non possono costituire, come assume l'ente, prova esclusiva o sufficiente in ordine alla qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nel merito, risulta agli atti che, per il giornalista professionista _____ e per i giornalisti pubblicisti _____ e _____ il rapporto di lavoro è regolato da contratti stipulati, per il primo in data 1.9.2008, e per gli altri in data 1.9.2009 ai sensi dell'art. 61 e segg. D.Lvo 10.9.2003 n. 276 (per il periodo dal 1.9.2008 al 31.5.2009 e dal 1.9.2009 al 31.5.2010), nell'ambito del progetto di "Produzione e diffusione di contenuti multimediali commissionati dai nostri clienti per la trasmissione e pubblicazione attraverso i media tradizionali (per via satellitare e analogica) oltre che per la pubblicazione attraverso le nuove reti di comunicazione mobile (internet e telefonia mobile) relativamente agli eventi della stagione agonistica del Campionato di calcio serie A e B" con decorrenza dal 1 settembre al 31 maggio successivo.

Il contratto prevede: " Nell'ambito del summenzionato Progetto Lei sarà chiamato a contribuire alla realizzazione dei contenuti testuali ed audio fonici di cui al Progetto. In particolare, lei sarà chiamato di volta in volta: a prestare la sua voce per la realizzazione delle tracce audio da abbinare e sincronizzare ai contenuti video da trasmettersi anche in concomitanza con eventi sportivi in programma nei calendari ufficiali;ove fosse da noi richiesto a contribuire all'aggiornamento dei contenuti testuali in connessione con gli eventi sportivi in programma nella stagione agonistica 2009-2010. I predetti contenuti dovranno essere da lei realizzati con le modalità e nei formati elettronici idonei alla loro trasmissione e pubblicazione sui Siti internet e su



terminali di telefonia mobile nei termini e con le modalità che saranno via via concordati”.

Per quanto riguarda il giornalista professionista _____, secondo il contratto a progetto del 3.9.2008 (per il periodo dal 3.10.2008 al 31.3.2009), la attività da svolgere, nell’ambito dell’incarico assunto dalla società di produrre una serie di contenuti multimediali, testuali ed audiovisivi, inerenti i principali eventi della stagione agonistica in corso, era quella di “ contribuire alla realizzazione dei contenuti audio degli eventi sportivi relativi al Progetto”.

In particolare era affidato al giornalista il compito prestare la propria voce per la realizzazione dei commenti audio che dovranno essere realizzati con le modalità e nei formati elettronici idonei alla loro trasmissione e pubblicazione sui Siti internet e su terminali di telefonia mobile “nei termini e con le modalità che saranno via via concordati”

Anche per il giornalista pubblicitario _____, il quale si era occupato della realizzazione di telecronache calcistiche del campionato di serie A e B, in concomitanza con la stagione sportiva 2008-2009 risulta che la prestazione lavorativa era stata svolta sulla base di un contratto di lavoro a progetto sottoscritto in data 1.9.2008 per il periodo dal 1.9.2008 al 31.1.2009.

La Corte osserva che il contratto di lavoro a progetto disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.

Appare evidente che la qualificazione formale del rapporto, come ritenuto dal primo giudice, sia per sé significativa di una collaborazione personale coordinata e continuativa, atteso che il modello negoziale prescelto implica il necessario coordinamento della attività del collaboratore con la organizzazione del committente.

Tale vincolo risulta peraltro dal testo dei contratti prodotti, nei quali è precisato, per ogni giornalista, “ Lei sarà tenuto a conformarsi con il responsabile del Progetto indicatoper la esatta individuazione dei singoli eventi in relazione ai quali lei sarà chiamato a rendere le sue prestazioni nonché delle specifiche prestazioni a lei delegate e per la definizione di dettaglio dei risultati da lei attesi”, oltre ad una disponibilità a rendere le prestazioni commissionate per tutta la durata del progetto anche “ in concomitanza con lo svolgimento degli eventi sportivi di cui al progetto sulla base di quanto preventivamente convenuto in sede di coordinamento”.

Il primo giudice, inoltre, con motivazione coerente con le testimonianze in atti, ha valutato anche le modalità di svolgimento della prestazione da parte dei “telecronisti”, tali da escludere, come assume la società, che si fosse trattato- peraltro in difformità del testo negoziale- di una prestazione sporadica e occasionale.

Il teste _____, collaboratore della società con un impegno quotidiano presso la redazione, ha riferito che _____ “ ha sempre fatto il telecronista esclusivamente delle partite di calcio. Sia io che _____ facciamo



telecronache sportive per Mediaset". Le medesime circostanze sono state confermate dal teste anche gli altri collaboratori

Non esclude la ravvisabilità della collaborazione coordinata e continuativa la circostanza che il collaboratore non passasse in redazione per organizzare il proprio lavoro oppure che, secondo le modalità organizzative prescelte dalla società al fine di garantire il servizio informativo, " gli abbinamenti " ad una determinata partita fossero effettuati in base alla disponibilità espressa dal collaboratore.

Come riferito dal teste, tutti i telecronisti si recavano direttamente a fare la telecronaca che viene organizzata in uno studio a parte che non coincide con la redazione ed era loro richiesto di presentarsi alla postazione per la telecronaca un'ora/45 minuti prima del suo inizio, per le prove audio.."

Va detto, inoltre, che i predetti collaboratori per l'organizzazione della propria attività prendevano direttive dal teste , responsabile del settore sportivo, con cui si sentivano via telefono o via mail non meno di due volte a settimana per la programmazione degli incarichi.

Va pertanto confermata la sentenza nella parte ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata rispetto alle posizioni esaminate, in conformità della qualificazione formale del rapporto di lavoro e delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda la posizione di , giornalista pubblicista e , giornalista professionista, il primo giudice ha ritenuto che le testimonianze raccolte non avessero dimostrato la sussistenza dei requisiti della continuità e della costante disponibilità dei giornalisti nei confronti della società opponente nonché la mancanza di qualsiasi inserimento degli stessi nella organizzazione aziendale.

La Corte osserva che il rapporto di parasubordinazione è ravvisabile qualora risulti che la attività personale del prestatore d'opera presenti i caratteri della continuità e della coordinazione, "nel senso che, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente ed al collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo" (Cass. 1989 n. 2698).

Una attività di coordinazione postula un certo grado di ingerenza nella attività professionale di carattere più o meno intenso in relazione ai risultati da conseguire e alla autonomia professionale del consulente e che può esprimersi anche in direttive generiche sulle modalità e tempi di espletamento dell'incarico (v. Cass. 2007 n. 14702 che ha ritenuto che gli incarichi attribuiti da un ente ad esperti per l'espletamento di attività di natura professionale danno luogo a rapporti di lavoro parasubordinato, non ostandovi la circostanza che i prestatori d'opera svolgessero la loro attività in autonomia, per il cui espletamento sia risultato comunque necessario un coordinamento con il predetto ente territoriale al fine del perseguimento delle finalità dallo stesso individuate e da assicurare).

Per quanto riguarda il giornalista pubblicista per il quale si contesta il mancato versamento dei contributi per il periodo dal 1.1.2009 al 31.3.20120, si osserva che nel contratto di consulenza del 1.10.2008 per il periodo da ottobre 2008 al marzo 2009, risulta conferito al l'incarico di " fornire i



propri servizi di assistenza e consulenza con riferimento alla prossima stagione sportiva 2008/2009 per la realizzazione di contenuti multimediali riferiti agli eventi sportivi in calendario con particolare riguardo alla redazione ed aggiornamento dei contenuti testuali destinati ad essere trasmessi negli ambiti di cui in premessa anche in abbinamento con i contenuti audiovisivi di volta in volta acquisiti e prodotti. Resta peraltro espressamente richiesto che, nell'ambito di tale attività, la società potrà occasionalmente richiedere la partecipazione del Consulente presso le località di gara per l'acquisizione di contenuti audio-video nel cui ambito potrà essere richiesto il contributo al consulente all'acquisizione dei contenuti audio, prestando la voce al commento delle azioni di gara”.

A tale contratto era seguito il contratto del 30.9.2009 di identico contenuto per la stagione sportiva 2009/2010.

Nelle dichiarazioni rese nel verbale del 9.9.2009 e sostanzialmente confermate in udienza, [redatto] aveva affermato di collaborare con la società dal 2005, con l'incarico di seguire le gare di Coppa del Mondo di snowboard, con una presenza presso la redazione in base alle gare (tre giorni lavorativi nel mese di ottobre quando vi è una sola gara; nel mese di gennaio che registra una gara ogni weekend per tre giorni a settimana per le quattro settimane del mese). Per ogni gara era prevista una trasferta da uno a tre giorni lavorativi, compreso il tempo del montaggio del materiale. Il [redatto] si occupava della realizzazione di un magazine televisivo sulla Coppa del Mondo di snowboard; egli seguiva le gare, intervistava gli atleti, organizzava il materiale da montare, scriveva il testo della puntata, leggeva il testo della puntata in inglese per i clienti internazionali. Il numero delle puntate da seguire e montare era in media dalle 15 alle 20 nell'arco di sei mesi, con un compenso fisso annuale, diviso in sei mensilità per un identico importo.

I testi escussi hanno confermato che [redatto] “negli ultimi cinque –sei anni, d'inverno, si è occupato della realizzazione di un magazine televisivo sullo snowboard; occasionalmente, una decina di volte all'anno, anche di telecronache in lingua inglese della serie A di calcio; che, quanto alla collaborazione per il magazine, il [redatto] si recava nell'attività di gara, faceva le interviste agli atleti e poi tornato in sede dava le indicazioni per il montaggio (teste [redatto]); che il [redatto], oltre ad occuparsi occasionalmente delle telecronache delle partite di calcio in lingua inglese, era specializzato negli sport invernali ed in particolare nello snowboard; si occupava della scrittura dei pezzi per il magazine in tale settore e dello speakeraggio in inglese (teste [redatto]); che il [redatto] si occupa di sport invernali per la FIS; di averlo visto “andare in trasferta in montagna e poi, una volta tornato, scrivere i pezzi e dare indicazioni sul montaggio scegliendole le immagini” (teste [redatto]).

Per quanto riguarda l'esistenza del dedotto rapporto di parasubordinazione, tale rapporto è ravvisabile qualora risulti che la attività personale del prestatore d'opera presenti i caratteri della continuità e della coordinazione, "nel senso che, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente ed al collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo" (Cass. 1989 n. 2698).

Nel caso in esame, il carattere di occasionalità, assunto dalla società, è escluso dalla



stessa durata del rapporto e dalla tipologia dell'incarico avente ad oggetto la stabile preposizione, in via esclusiva, del [redacted], nel periodo degli sport invernali, alla realizzazione del magazine televisivo sulla Coppa del Mondo di Snowboard, secondo una programmazione periodica e stabilita dalla società all'inizio della stagione invernale.

Per la giornalista [redacted], che, come risulta accertato dagli ispettori, senza alcuna contestazione, è giornalista professionista dal 19.9.2001 e collabora con la società dal 2002, le omissioni contributive riguardano il periodo dal 1.1.2009 al 31.3.2009 e dal 20.10.2009 al 31.3.2010.

Per tale periodo risulta sottoscritto il contratto di consulenza del 23.10.2008 per il periodo dal 1.11.2008 al 31.3.2009 ed il contratto del 15.10.2009 per il periodo dal 20.10.2009 al 20.3.2010, con i quali veniva conferito alla giornalista [redacted] l'incarico di consulenza e assistenza per la realizzazione del magazine di sci alpino denominato "Fis Alpine Ski World Cup Report" oltre alla consulenza per la redazione dei testi del sito "Fis Alpine Ski World Cup.com" per le stagioni agonistiche, rispettivamente 2008/2009 e 2009/2010, occupandosi in particolare del coordinamento dei contenuti multimediali da inserire nel predetto Magazine, oltre, in via residuale, ad altre produzioni minori secondo quanto di seguito determinato.

L'incarico, come dedotto dalla società, aveva riguardato la consulenza per la realizzazione degli aspetti produttivi ed organizzativi di un magazine di sci alpino per il mercato internazionale, oltre alla consulenza alla supervisione tecnica del prodotto, Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'incarico, [redacted], nelle dichiarazioni del 14.9.2009, che non hanno trovato smentita in atti, ha dichiarato di seguire il settore dello sci alpino coppa del mondo (programma settimanale riassuntivo e news) per il sito internet, di occuparsi di ricerca di materiale e notizie presso fonti istituzionali, partecipare ad eventi, realizzare interviste, della ricerca iconografica.

La [redacted], inoltre, aveva dichiarato di partecipare alle riunioni di redazione circa due volte l'anno per "consuntivo e preparativi per il programma più eventuali altre durante la stagione"; di essere accreditata dall'azienda come giornalista per seguire gli eventi di Coppa del mondo di sci alpino, che si avvaleva della collaborazione di

L'incarico svolto dalla [redacted] oltre ai caratteri della personalità e durata della prestazione, concentrata nel periodo da novembre a marzo, implica il necessario coordinamento con le finalità della società, confermato dalla presenza di un referente della collaboratrice interno dell'azienda, dalla partecipazione della [redacted] alle riunioni di redazione per la programmazione del lavoro, e posto che, come precisato dalla [redacted], vi era "l'obbligo di rispettare" i tempi di consegna del prodotto".

Per i rilievi svolti, va ritenuta, in riforma della sentenza, la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la posizione di [redacted] la società censura la sentenza per avere, il Tribunale, disatteso le testimonianze raccolte dirette ad escludere lo svolgimento di attività giornalistica, assumendo che il [redacted], dall'ottobre 2011, era stato nominato direttore editoriale della società, e che dichiarazioni rilasciate dai testi



non riguardavano il periodo tra gennaio 2009 ed il marzo 2010.

Il motivo di gravame non è fondato.

La Corte osserva che il rapporto di lavoro tra le parti risulta regolato da accordi per la cessione di diritti di autore del 1.7.2008 e del 1.4.2009, con i quali, per il periodo dal 1.7.2008 al 31.3.2009 e dal 1.4.2009 al 30.6.2010, la società acquisiva “tutti i diritti esclusivi d'autore e di proprietà intellettuale sugli articoli e su eventuali altri apporti o contributi di carattere creativo che si saranno da lei forniti per l'aggiornamento dei siti internet a contenuto prevalentemente sportivo gestito dalla nostra società”.

In particolare era previsto che i. si impegnava alla consegna di quattro articoli a settimana a commento dei più rilevanti avvenimenti sportivi della stagione agonistica secondo le indicazioni e le linee editoriali fornite dalla società.

In base alle predette esigenze editoriali, le parti avrebbero potuto “concordare di volta in volta di variare l'entità e i termini di consegna delle opere dei contributi a lei richiesti ..”.

Il giornalista aveva dichiarato agli ispettori nel verbale del 16.10.2009, che l'attività giornalistica svolta, che costituiva il 50% del proprio lavoro per la società, era consistita, per gli anni 2008-2009, nella realizzazione di contenuti per la sezione video del sito gazzetta.it.

Risulta, inoltre, dalla testimonianza di - che ha lavorato nella redazione giornalistica sulla base di una serie di contratti a progetto- che dal suo arrivo in redazione e fino al giugno 2008, il svolgeva di fatto le funzioni di vice del direttore e che, andato il egli aveva assunto di direttore e di coordinatore dell'attività giornalistica.

Tale dichiarazione è coerente con la testimonianza resa da , che collabora con la società sulla base di un contratto a progetto dal giugno 2006, la quale ha riferito che il era il suo responsabile editoriale ed il responsabile del lavoro redazionale per quanto riguarda i giornalisti.

Va detto, altresì che la società, nel ricorso in opposizione, aveva dedotto che dal 2009 il aveva fornito la propria consulenza professionale nell'ambito di prodotti e servizi con contenuto editoriale elaborati dalla società, contestando soltanto il carattere continuativo della prestazione ed il collegamento funzionale con la organizzazione aziendale della società.

Il primo giudice ha valutato correttamente le testimonianze raccolte e i contratti sottoscritti dalle parti – che smentiscono le difese della società- né l'accertato ruolo del di responsabile del lavoro redazionale, che sia i testi che l'interessato fanno risalire ad epoca antecedente all'accertamento, si riferisse soltanto al periodo successivo alla nomina del a direttore della testata.

Va pertanto ritenuto che la società, nei periodi in esame, si fosse avvalsa delle prestazioni lavorative dei giornalisti secondo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La società ha dedotto la insussistenza di attività giornalistica posto che i collaboratori della società “non raccoglievano la notizia, non elaboravano la notizia, non commentavano la notizia, non interpretavano la notizia” ma prestavano una attività



“prevalentemente operativa e non certamente intellettuale; priva dei requisiti di creatività tipici della attività giornalistica; non diretta alla diffusione di notizie”.

Tali allegazioni che sono formulate in modo generico, senza distinguere tra le varie posizioni e tenere conto delle risultanze testimoniali e documentali, non si confrontano con le ragioni della decisione laddove il primo giudice, con motivazione che non trova alcuna censura, ha ritenuto che fosse pacifico, in quanto non contestato dalla opponente, che per le posizioni di

e , “ le prestazioni svolte da tali giornalisti fossero di natura giornalistica”.

Per quanto riguarda il , il Tribunale ha ritenuto, che la attività svolta di coordinatore della redazione giornalistica fosse “ attività, di per sé, di natura giornalistica” e, rispetto a tale motivazione, la società non muove specifiche censure.

In merito alla posizione di , la Corte osserva che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (Cass.2011 n. 12137; Cass. 2011 n. 17723).

Per quanto riguarda il giornalismo per immagini, il S.C. ha ritenuto "Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso. (Cass. 1996 n. 11107; Cass.2003 n. 4047).

Nel caso in esame, entrambi i giornalisti erano preposti, con la responsabilità del servizio, ad uno specifico settore dell'informazione sportiva, provvedendo, in relazione alla diffusione del prodotto su reti internet o telefonia mobile, alla stesura degli articoli, alla realizzazione dei servizi, alla scelta dei filmati, alla selezione del materiale, alla telecronaca degli eventi sportivi.

Per la posizione di , non è contestato che la collaboratrice aveva percepito compensi a novembre 2009, denunciati solo il 15.1.2010 mentre il pagamento dei contributi era stato effettuato in data 18.1.2010.

Il primo giudice, inoltre, ha valutato, con motivazione non censurata, che non fosse stata fornita alcuna prova della non imputabilità alla società del ritardato versamento



dei contributi previdenziali.

Con ultimo motivo, la società deduce la erroneità della sentenza per aver ritenuto la genericità della contestazione dei conteggi che sarebbero stati calcolati “ su un rapporto full time anche per i collaboratori che svolgevano attività comparabile ad un lavoro part-time”.

Il motivo di gravame non precisa, in relazione alle singole posizioni, gli errori di contabili in cui sarebbe incorso l'INPGI né risultano contestazioni in ordine al conteggio elaborato dall'INPGI che riporta, come specificato dall'ente nelle difese svolte in primo grado, l'importo dovuto per ogni mensilità, la base di calcolo e le modalità di calcolo, effettuato sui compensi erogati dalla Infront o sui minimali previsti dal CNLG per la singola qualifica.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la società censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 2000 n. 388, stante la trasformazione dell'INPGI in persona giuridica privata, derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla legge 1993 n. 537 e dal D.lvo 1993 n. 509.

La Corte osserva che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto (Cass.2016 n. 838).

Con ultimo motivo, la società chiede che l'INPS o altro ente previdenziale provveda ai sensi del comma 20 dell'art. 116 legge 2000 n. 388 al trasferimento dei contributi corrisposti dalla società, in buona fede, per i collaboratori

, direttamente all'INPGI ovvero che l'INPS provveda alla restituzione alla società dei contributi erroneamente percepiti.

Le deduzioni della parte non sono fondate.

L'art. 116 comma 20 legge 2000 n. 388 prevede: “ Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi” all'ente titolare della contribuzione”.

Nel caso in esame, difetta il presupposto della buona fede della società, esclusa dalle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, e la prova del versamento dei contributi in altra gestione previdenziale.

Per i rilievi svolti l'appello della società va respinto e, in accoglimento dell'appello dell'INPGI, va respinta la originaria opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



Per il tipo di statuizione emessa, sussistono per la società appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Pronunciando sugli appelli riuniti, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la originaria opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 7578/2011.

Condanna la società . . . alla rifusione, in favore dell'INPGI, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 4.100,00 e, per il presente grado, in euro 3.307,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Si dà atto che sussistono per la società appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 17.1.2017

Il Presidente estensore
Maria Rosaria Marasco

